



Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Area Provveditorato ed Economato

Telefono: 091- 6662401

Fax: 091 – 6662672

E-mail: provveditorato@arnascivico.it

Web: www.arnascivico.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Fornitura annuale in conto deposito di “ materiale specialistico Ultracision con uso gratuito (service full risk) della piattaforma elettrochirurgica occorrente alle UU.OO.C di Chirurgia dell'Arnas .

Delibera n. _____ del _____.

Art. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Le presenti clausole contrattuali disciplinano la fornitura annuale in conto deposito di “ **materiale specialistico Ultracision con uso gratuito (service full risk) della piattaforma elettrochirurgica occorrente alle UU.OO.C di Chirurgia dell'Arnas .**

La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite il mercato elettronico (MEPA).

Si procederà all'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

La gara risulta articolata in un unico lotto le caratteristiche tecniche sono allegate alla RDO-MEPA cui la procedura si riferisce.

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria sarà invitata a costituire un conto deposito gratuito dei prodotti aggiudicati. Le modalità di esecuzione del conto deposito sono di seguito disciplinate.

Responsabile del conto deposito:

L'Arnas individua come responsabile del conto deposito il Direttore dell'U.O. ricevente o suo delegato . Il responsabile è incaricato all'esecuzione del contratto per tutta la sua durata ed in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale ;
- gestirà le scorte

1. Costituzione del conto deposito :

Il conto deposito verrà istituito presso la sala operatoria dell'U.O. richiedente, dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia .

La ditta si obbliga entro e non oltre **cinque giorni**, dalla ricezione della nota di costituzione conto deposito, a consegnare al magazzino di farmacia, i dispositivi oggetto del presente contratto, al fine di costituire una scorta per l'U.O. utilizzatrice.

La ditta provvede ad emettere DDT con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della ditta, il numero di lotto di riferimento.

Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile di Farmacia (o suo delegato) che lo invierà, in copia all'U.O. utilizzatrice.

Successivamente il dispositivo medico verrà trasferito presso la Sala Operatoria dell'U.O. utilizzatrice.

I dispositivi destinati alla costituzione del c/to deposito diverranno vera e propria fornitura all'atto dell'utilizzo.

Impianto e ripristino del materiale in conto deposito:

Il Direttore dell'U.O.C. dovrà trasmettere settimanalmente, al Responsabile delle Sale Operatorie "Dott. Mario Valenza" attraverso il sistema contabile integrato (EUSIS) la comunicazione d'impianto contenente i seguenti dati:

- numero di cartella clinica e/o iniziale paziente ;
- data dell'utilizzo ;
- codice prodotto ditta ;
- numero lotto di riferimento;
- quantità utilizzata;
- estremi del contratto e numero lotto aggiudicazione .

Il Responsabile delle Sale Operatorie ricevuta la suddetta comunicazione d'impianto formula attraverso EUSIS la relativa proposta d'ordine che viene trasformata dall'UOC Provveditorato in ordine a ratifica della fornitura stessa, al fine di permettere la fatturazione di quanto impiantato.

La ditta :

- avrà l'obbligo di reintegrare quanto impiantato, entro il termine perentorio di 24/48 ore lavorative dal ricevimento del suddetto ordine, nelle modalità prefissate precedentemente ; deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale richiesto.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante, immediatamente al verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, applicherà una penale per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

per ordini fino a €. 516,45 □□□□□□ 0,50%;

per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56□□□ 1%,

per ordini superiori a €. 5.164,56 □□□□□□□□ 2% .

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'UOC Provveditorato ed a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Il DDT relativo alla consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- 1) luogo di consegna della merce;
- 2) protocollo e data dell'ordinativo;
- 3) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;

- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica delle merci consegnate verrà effettuata dal Servizio Farmacia dell'Arnas.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia delle Aziende Committenti.

Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariabili:

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della ditta, il Direttore dell'U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto, o suo delegato ne autorizzano l'accesso. Con periodicità trimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale della ditta, il Direttore dell'U.O. ed il farmacista provvederanno ad effettuare l'inventario del materiale giacente mediante redazione del verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle parti.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dal Direttore dell'U.O., dalla Ditta e dal Farmacista, controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro cinque giorni.

E' fatto carico al Direttore U.O. di inviare copia del suddetto verbale al Responsabile delle Sale Operatorie "Dott. Mario Valenza".

Custodia dei beni:

Le Aziende Sanitarie si impegnano attraverso il Direttore dell'U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto a:

- provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi medici in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla ditta e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- impiantare i materiali forniti nei tempi più lontani fra quelli esistenti in sala operatoria/magazzino di farmacia le quantità relativi agli ultimi materiali forniti;
- segnalare i prodotti in scadenza almeno 150 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa, con restituzione e non oltre i 30 giorni;
- informare immediatamente la ditta di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Responsabilità :

L'ARNAS risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali (magazzino o sala operatoria).

La ditta, alla scadenza del contratto, qualora non procederà al ritiro di quanto depositato, risponderà del suo perimento e deterioramento.

Disponibilità dei beni:

La ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'Arnas non provveda ad effettuare la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenza non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa ditta fornitrice un dispositivo per poi garantirne il reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della sala operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Farmacia ed informazione scritta al responsabile della sala operatoria.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Arnas della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'utilizzo del bene.

Art.3

VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARNAS appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'ARNAS lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'ARNAS dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l'U.O..

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'ARNAS.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'ARNAS non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'ARNAS, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione dei beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Art.4 INADEMPIENZE E PENALI

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto **entro e non oltre il termine di giorni cinque, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla Stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2% calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di **sette giorni consecutivi**, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior

prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'impresa sarà all'impresa direttamente addebitata, mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'ARNAS, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od all'inadempimento di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o pec.

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi ordini dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

Art.5

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n.626/94 e s.i.m. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art.6

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura: trasporto, facchinaggio, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'ARNAS, come da vigenti forme di legge.

Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura in uso gratuito "service full risk" delle apparecchiature da fornire .

Art.7

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della

fornitura. Le relative forniture non potranno essere pagati in corso di irregolarità del DURC e ciò non comporterà ritardo nel pagamento e motivo di sospensione della fornitura .

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato il numero del DDT ed il numero del relativo ordine di approvvigionamento.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010, n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture , termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Art.8 CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale cauzione versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Art. 9 DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data di stipula del contratto sul MEPA, l'impresa è impegnata nei confronti dell'ARNAS.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di quest'Amministrazione, i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara ed ogni altro documento che sarà ritenuto necessario.

Art.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti;
- nei casi previsti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.

L'ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- qualora si addivenga nell'ambito della regione siciliana ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ARNAS le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazione di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art.11
FORO COMPETENTE


Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo così pattuito dalle parti è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rag. Giuseppe Salamone



Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga



Per espressa accettazione di tutto quanto previsto nelle suddette clausole contrattuali
La ditta obbligata
